COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 APRILE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa. (2497) . . . 1061

PRESIDENTE . 1061, 1062, 1063, 1065
ERMINI, *Relatore* . . 1061, 1062, 1065
NATTA 1062, 1063, 1065
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1063

Inversione dell'ordine del giorno:

ROMANATO 1068
PRESIDENTE 1068

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

RESTA ed altri: Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2133-*B*) 1068

PRESIDENTE . . 1068, 1069, 1072, 1073, 1075, 1076, 1077
FRANCESCHINI FRANCESCO . 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1077
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1068, 1069, 1071, 1073, 1075, 1076, 1077
LOZZA 1068, 1070, 1071. 1073
ROMANATO, *Relatore* 1070, 1072
DE LAURO MATERA ANNA 1071. 1072, 1073
SCIORILLI BORRELLI 1071
MARANGONE VITTORIO 1075, 1076

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1077

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa. (2497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa ».

L'onorevole Ermini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. Credo che la Commissione debba accogliere con vivo compiacimento l'iniziativa presa dal Governo in merito ai provvedimenti a favore della Scuola normale superiore di Pisa. Si tratta di un istituto unico in Italia, fondato da Napoleone al principio del secolo scorso e basato sulle norme dell'ordinamento francese. L'Istituto si richiama alle tradizioni dei collegi universitari dei secoli precedenti e soprattutto ai collegi del secolo XIV, che furono così utili agli studi universitari e nei quali gli studenti, uniti da comunanza di vita nello stesso ambiente, senza subire distrazioni, attendevano alla loro preparazione scientifica.

La Scuola normale superiore di Pisa ha come compito, infatti, quello di accogliere studenti universitari e laureati particolarmente qualificati per gli studi e per la ricerca scientifica, i quali vogliono perfezionare la

loro preparazione e che, entrando in questa Scuola, assumono l'obbligo morale di dedicarsi all'insegnamento.

Dalla Scuola di Pisa sono usciti tanti dei nomi maggiori della nostra cultura nazionale ed io mi auguro che in Italia possano sorgere altri istituti di questo tipo.

È un istituto di carattere universitario riconosciuto dallo Stato, con una legge del 1932, per iniziativa di Giovanni Gentile. Le fonti da cui trae i mezzi di sussistenza sono rappresentate dal contributo annuo dello Stato, fissato con la legge 18 giugno 1952, n. 700, in lire 20 milioni e dal contributo annuo di 200 mila lire erogato dal comune di Pisa. È ovvio che con tale somma non si possono affrontare le esigenze della Scuola. La legge che è oggi al nostro esame, oltre che provvedere a dare i mezzi atti ad assicurare il regolare funzionamento dell'istituto, prevede anche la stabilizzazione, o meglio, la sistemazione del personale a carico del bilancio dello Stato.

I miei dubbi, che sottopongo alla Commissione, riguardano l'articolo 12, che prevede la maggiore spesa da imputare ai capitoli 165 e 170 dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, e la tabella *C* relativa al ruolo organico degli operai addetti ai servizi della Scuola.

Per il capitolo 165 – che riguarda le indennità delle commissioni di concorso – non ho obiezioni da muovere, perché c'è disponibilità di fondi non essendosi svolti concorsi per la libera docenza. La mia perplessità nasce dal fatto che 10 milioni sono stanziati sul capitolo 170 che contiene i contributi a favore delle università e degli istituti superiori ed è già del tutto insufficiente per la prevista destinazione.

Il Tesoro ha assunto l'impegno di restituire la somma con una nota di variazione. Io sono favorevole, ma a condizione che il Tesoro mantenga effettivamente questa promessa fatta verbalmente.

Alla maggiore spesa di 43 milioni 320 mila lire, derivante sempre dall'applicazione dell'articolo 12, si provvederà, per l'esercizio 1956-57, con lo stanziamento del capitolo 160 del suddetto stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Si tratta del capitolo relativo agli stipendi del personale di ruolo e non di ruolo delle Università.

Ripeto, le mie perplessità riguardano i dieci milioni a carico del capitolo n. 170, per cui la proposta di approvazione resta da parte mia subordinata ad un invito, rivolto al Tesoro, a mantenere effettivamente la promessa di restituzione della somma, e riguardano altresì la tabella *C* relativa al ruolo organico degli operai addetti ai servizi della Scuola normale superiore. Si tratta di personale salariato temporaneo e con la tabella *C* si creerebbe una categoria di operai stabili, direi quasi impiegati dello Stato. La stabilità di un lavandaio, di un cuoco, di una stiratrice, mi pare una cosa strana – non voglio dire pericolosa, come precedente – ma non ne faccio una questione. Del resto capisco che si tratta di personale che si vuole aiutare.

PRESIDENTE. Però nei convitti nazionali c'è.

ERMINI, *Relatore*. C'è il personale ausiliario e anche qui lo abbiamo. Io ritengo che rendere permanenti gli operai non risponda all'interesse della Scuola, ma all'interesse del personale stesso.

Questo per essere obiettivo. Tuttavia, se la Commissione ritiene di dare la stabilità agli operai, vuol dire che si costituirà un precedente per gli altri delle università e istituti superiori. In ogni modo, sono pienamente favorevole alla legge e, per conto mio, dò lode al Governo che l'ha proposta e ai colleghi che, sullo stesso argomento, avevano avanzato altre due proposte di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NATTA. Sono d'accordo con il disegno di legge e con la relazione svolta dall'onorevole Ermini. Da parte nostra era stata avanzata una proposta di legge e un'altra era stata presentata dall'onorevole Scalia, entrambe, però, assegnate alla sede referente.

PRESIDENTE. ... a Commissioni riunite!

NATTA. Detto questo non desidero aggiungere nulla in merito alla opportunità del disegno di legge, da lungo tempo sollecitato, soprattutto per la sistemazione del personale. Anche le differenze tra il disegno di legge governativo e le proposte da noi formulate, non sono in sostanza molto sensibili. Vi sono differenze nella valutazione del personale, ma mi riservo di prospettarle in sede di esame degli articoli. Si tratta degli assistenti e del personale di cui alla tabella *C*, sulla quale il Relatore ha espresso una perplessità che non comprendo: è personale da lungo tempo selezionato; è un personale ottimo. Capisco l'obiezione di principio, ma, nel caso specifico, costituisce certamente un dato positivo se riusciamo ad assicurare al personale operaio la stabilità.

Mi permetto quindi di associarmi al parere favorevole del Relatore per l'approvazione del disegno di legge, che sarà di note-

vole aiuto per uno dei più alti istituti scolastici del nostro paese e mi auguro che altri dello stesso tipo possano essere creati.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la publica istruzione*. Ringrazio l'onorevole Ermini per la sua relazione e prego la Commissione di volere dare la sua approvazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il contributo annuo dovuto dallo Stato alla scuola normale superiore di Pisa è determinato a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 in lire 40.000.000.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1956-57 alla scuola predetta sarà erogato un contributo straordinario di 16 milioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2

« Alla scuola normale superiore di Pisa è assegnato il personale insegnante, assistente. di segreteria ed ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

I predetti ruoli organici sono aumentati dei posti indicati nella annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Il numero e le qualifiche del personale insegnante, assistente ed ausiliario da assegnare alla scuola normale superiore di Pisa sono stabiliti dalla suindicata tabella *A*; il personale di segreteria sarà assegnato alla predetta scuola secondo le disposizioni legislative vigenti in materia ».

NATTA. Propongo il seguente emendamento sostitutivo formale:

« *Al comma terzo, alle parole*: Il contingente quantitativo e qualificativo è stabilito, *sostituire le parole*: Il numero e le qualifiche... sono stabiliti... ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Al direttore della scuola normale superiore di Pisa sono estese le vigenti norme sulla indennità di carica normale e supplementare per i rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, restando a carico del bilancio della scuola la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità supplementare di carica.

Al vice direttore della scuola sarà corrisposta dal bilancio della scuola una indennità di carica in misura pari alla metà di quella che verrà attribuita ai sensi di quanto disposto dal precedente comma al direttore ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« È istituito, per il funzionamento della biblioteca della scuola normale superiore di Pisa, il posto organico di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

La nomina alla qualifica iniziale del posto di cui al precedente comma è conferita con la osservanza delle norme, condizioni e modalità vigenti per l'accesso alle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato.

La promozione alle qualifiche di bibliotecario di 2ª classe e di bibliotecario di 1ª classe si consegue, previo giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, per anzianità congiunta al merito dopo, rispettivamente, cinque ed otto anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediata inferiore.

Nella prima applicazione della presente legge, il bibliotecario organicamente assegnato al posto di ruolo previsto dallo Statuto della scuola normale superiore di Pisa, il quale si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, è inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella *B*. Il bibliotecario, peraltro, conserva a carico della scuola, a titolo d'assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulta provvisto all'atto dell'inquadramento rispetto a quello conseguito in base all'inquadramento stesso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« Ai servizi di convitto annessi alla scuola normale superiore di Pisa si provvede mediante operai permanenti il cui organico è stabilito dall'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Agli operai permanenti si applicano le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Nella prima applicazione della presente legge, il personale insegnante, ausiliario e di economato, organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto della scuola normale superiore di Pisa, e quello appartenente ai ruoli transitori di cui all'articolo 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, che si trovino in servizio alla data della legge stessa sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

L'inquadramento viene effettuato nella qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta utile ai fini della progressione di carriera.

Limitatamente all'economo ed agli ausiliari l'inquadramento è subordinato al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

« Nella prima applicazione della presente legge i posti portati, secondo l'annessa tabella *A*, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali nei ruoli organici delle segreterie universitarie che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 6, sono conferiti mediante concorso da espletare fra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso la scuola normale superiore di Pisa alla data d'entrata in vigore della legge stessa.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e per l'espletamento di essi vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con modificazioni dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

I posti di ausiliario di cui all'annessa tabella *A* che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 6 saranno conferiti mediante concorso da espletare con la osservanza delle norme contenute nell'articolo 6 della legge 23 novembre 1951, n. 1340 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Nella prima applicazione della presente legge, i posti di operaio di cui all'annessa tabella *C* saranno conferiti mediante concorso cui potrà partecipare, previo parere favorevole del Consiglio direttivo della scuola normale superiore di Pisa, il personale salariato temporaneo che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, si trovi in servizio nella predetta Scuola.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabiliti dall'articolo 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la scuola normale superiore di Pisa, è inquadrato dal 1° luglio 1956 nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto legge 4 febbraio 1937 n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione delle singole categorie ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

« Al personale di ruolo della scuola normale superiore di Pisa, che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta scuola antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito

con modificazione nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale della scuola normale superiore di Pisa si applicano altresì le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria e quelle contenute negli articoli 35 e 35-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e subalterno ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli transitori di cui all'articolo 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 convertito con modificazioni in legge 16 giugno 1932, n. 812.

È inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quella della presente legge o con essa incompatibile ».

ERMINI, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo formale:

« *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« È inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle della presente legge o con la medesima incompatibile ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

« La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1956.

Alla maggiore spesa di lire 36.000.000 derivante, per l'esercizio 1956-57, dall'attuazione dell'articolo 1, si provvederà, per lire 26.000.000, a carico del capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo e, per lire 10.000.000, con lo stanziamento del capitolo 170 dello stesso stato di previsione.

All'altra, di lire 43.320.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 2, secondo comma, si provvederà, per l'esercizio 1956-57, con lo stanziamento del capitolo n. 160 del suddetto stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'approvazione delle tabelle.

NATTA. Per quanto riguarda le tabelle *A* e *B*, le nostre obiezioni erano due: la prima, relativa al ruolo degli assistenti, che avremmo desiderato fossero portati da quattro a cinque; ma mi pare che possiamo lasciare il ruolo così come risulta nel testo governativo. Per quel che riguarda le segreterie, la nostra proposta teneva conto di una situazione che precedentemente esisteva nella scuola normale, ma che attualmente è già stata risolta.

Per la tabella *C*, il numero complessivo di 24 operai può essere accettato, ma vorremmo una diversa sistemazione; eliminare un cuoco, un lavandaio, un guardiano e aumentare il numero dei camerieri da 10 a 12 e le stiratrici da 2 a 3. Propongo inoltre che la qualifica di lavandaio sia considerata di categoria III invece che IV. Queste modifiche, naturalmente, sono condivise dall'amministrazione della scuola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella *A* e successivamente la tabella *B* nel testo del disegno di legge:

TABELLA *A*.

Ruolo organico dei professori universitari.	Posti	N.	2
Ruolo organico degli assistenti	Posti	N.	4
Ruoli organici delle segreterie universitarie:			
Carriera direttiva:			
Consigliere di 1ª classe	Posti	N.	1
Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	»	»	1
	Posti	N.	2
Carriera di concetto:			
Ragioniere	Posti	N.	1
Ragioniere aggiunto Vice ragioniere	»	»	1
	Posti	N.	2
Carriera esecutiva:			
Applicato Applicati aggiunti	Posti	N.	3
Ruolo organico degli ausiliari	Posti	N.	12

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

Organico della biblioteca della scuola normale superiore di Pisa:

Carriera direttiva:			
Bibliotecario di 1ª classe Bibliotecario di 2ª classe Vice bibliotecario	Posti	N.	1

(*È approvata*).

Do lettura della tabella *C* nel testo del disegno di legge:

TABELLA *C*.

Ruolo organico degli operai permanenti addetti ai servizi della scuola normale superiore di Pisa:
Qualifica di mestiere:

Capocuoco	Categoria	I	Posti	N.	1
Cuoco	»	II	»	»	2
Aiuti di cucina	»	III	»	»	3
Lavandaio	»	IV	»	»	2
Guardiano	»	III	»	»	2
Cameriere	»	III	»	»	10
Manovale specializzato	»	III	»	»	2
Stiratrice	»	VII	»	»	2
			Posti	N.	24

Pongo in votazione la tabella *C* con gli emendamenti proposti dall'onorevole Natta:

TABELLA *C*.

Ruolo organico degli operai permanenti addetti ai servizi della scuola normale superiore di Pisa:

Qualifica di mestiere:

Capocuoco	Categoria	I	Posti	N.	1
Cuoco	»	II	»	»	1
Aiuti di cucina	»	III	»	»	3
Lavandaio	»	III	»	»	1
Guardiano	»	III	»	»	1
Cameriere	»	III	»	»	12
Manovale specializzato	»	III	»	»	2
Stiratrice	»	VII	»	»	3
			Posti	N.	24

(*È approvata*).

Comunico che il relatore onorevole Ermini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione della Camera dei deputati, nell'approvare l'articolo 12 del disegno di legge n. 2497, fa voti affinché il Ministero del tesoro voglia reintegrare con una nota di variazione il capitolo n. 170 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1956-57 della somma di lire 10.000.000 che viene sottratta al capitolo stesso, già di per sé insufficiente ai bisogni delle università ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

ROMANATO. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge Resta ed altri n. 2133-*B*: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Resta ed altri: Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (2133-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Resta, Caccuri, De Capua, Cappugi, Lozza, Malagugini, Secreto, De Lauro Matera Anna, Sciorilli Borrelli, Natta, Marangone Vittorio e Gaudioso: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali », modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1956.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Propongo di prendere in considerazione gli abilitati che abbiano ricoperto un posto di incarico o di supplenza in uno degli anni scolastici dal 1953-54 al 1956-57.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Eravamo del parere di poter ammettere coloro i quali avessero un biennio nel quadriennio precedente e ciò per evitare di includere chi si era allontanato definitivamente dalla scuola, e anche per salvare chi, pur restando sempre legato alla scuola, non avesse avuto l'incarico nell'anno scolastico 1955-56.

LOZZA. Noto che il 1953-54 è troppo lontano. Chi ha abbandonato allora, significa che ormai ha iniziato un'altra carriera; altrimenti sarebbe stato occupato in qualche anno successivo.

Potremmo fermarci al 1955-56 e al 1956-57, sicuri di non lasciare fuori nessuno. Per precauzione si potrebbe anche includere il 1954-1955.

PRESIDENTE. Si potrebbe prendere in considerazione chi abbia insegnato nell'anno scolastico 1955-56, ovvero per un biennio nel triennio 1954-57.

FRANCESCHINI FRANCESCO. L'altro punto dell'emendamento riguardava gli abilitandi in virtù della legge n. 1440.

Se la legge n. 1440 avesse funzionato, per questi abilitandi la questione sarebbe risolta; ma essi non hanno potuto insegnare, perché la legge non è entrata in funzione. Quindi ecco la ragione dell'emendamento che ho proposto: « o che tale titolo conseguano in applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ». Il collega Lozza suggerisce di aggiungere: « che al conseguimento dell'abilitazione alla prima applicazione della legge occupino un posto di incarico ». Sarei d'accordo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il concetto lo accolgo, però penso che dovremmo superare le difficoltà che si incontreranno in Senato dove, credo, non ci sia grande disposizione ad accogliere emendamenti del genere. Bisogna distinguere due cose: stabilità che viene data a coloro che hanno l'abilitazione; conseguimento della stabilità al momento in cui si ottiene l'abilitazione purché si ricopra un incarico. In questo modo ci premuniamo contro le obiezioni che possono essere fatte in Senato.

Però è opportuno che la Commissione tenga conto dell'orientamento dell'altro ramo del Parlamento, altrimenti arriveremo a posizioni di principio che renderanno laborioso l'*iter* successivo della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche del Senato.

Passiamo all'articolo 1. Ne do lettura nel testo già approvato dalla VI Commissione della Camera:

« Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scien-

tifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso del titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-1956, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato 7 mesi di servizio, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove riportino, in detto anno, una qualifica non inferiore a « valente ».

Gli insegnanti non di ruolo dei predetti istituti e scuole che, pur essendo sforniti del titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito, abbiano ottenuto un incarico per l'anno scolastico 1955-56 o che, comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio, conseguono parimenti la stabilità nell'insegnamento stesso, ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Gli insegantni non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato 7 mesi di servizio, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove riportino, in detto anno, una qualifica non inferiore a « valente ».

Il secondo comma dell'articolo risulta, pertanto, soppresso.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Non insisto sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 da me annunziato nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1:

« *Dopo le parole*: 7 mesi di servizio, *aggiungere le parole*: o che abbiano insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55, 1955-56 e 1956-57 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che i deputati Lozza, Sciorilli Borrelli, De Lauro Matera Anna, Marangone Vittorio e Capponi Bentivegna Carla hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« *Al secondo comma soppresso dal Senato sostituire il seguente:*

« Gli insegnanti non di ruolo nei predetti istituti e scuole, ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e abbiano ottenuto un incarico nell'anno scolastico 1955-56 o che, comunque, in detto anno abbiano prestato 7 mesi di servizio, conseguono la stabilità nell'insegnamento una volta ottenuta l'abilitazione di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo, che integra l'emendamento presentato dai deputati Lozza ed altri:

« *Al secondo comma soppresso dal Senato sostituire il seguente:*

« Conseguiranno parimenti la stabilità gli insegnanti non di ruolo nei predetti istituti e scuole che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e abbiano prestato servizio ai sensi del precedente comma, ove ottengano l'abilitazione nella prima applicazione della legge stessa e occupino, al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di icnarico ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, integrativo dell'emendamento Lozza ed altri.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nella sua nuova formulazione:

« Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato 7 mesi di servizio o che abbiano insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55, 1955-56, 1956-57, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove abbiano riportato, in detti anni, una qualifica non inferiore a « valente ».

Conseguiranno parimenti la stabilità gli insegnanti non di ruolo nei predetti istituti e scuole, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955,

n. 1440, e abbiano prestato servizio ai sensi del precedente comma, ove ottengano una abilitazione nella prima applicazione della legge stessa e occupino, al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico o di insegnamento della durata prevista al primo comma ».

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 1.

(*È approvato*)

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura nel testo già approvato dalla Camera:

« Perdono la stabilità nell'insegnamento gli insegnanti di cui al secondo comma del precedente articolo, che non conseguano il titolo di abilitazione entro i termini della prima applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Non perdono la stabilità nell'insegnamento gli insegnanti in possesso di abilitazione parziale rispetto all'insegnamento impartito. Compatibilmente con le disponibilità di cattedre e, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, questi ultimi devono essere adibiti ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Gli insegnanti in possesso di abilitazione diversa o parziale rispetto all'insegnamento impartito, compatibilmente con le disponibilità di cattedre e, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, devono essere adibiti, appena se ne presenti la possibilità, ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto ».

Poiché non vi sono emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura nel testo già approvato dalla Camera:

« Agli insegnanti di cui all'articolo 1, nel caso che i posti da essi occupati siano trasformati o soppressi o vengano assegnati a professori di ruolo, si applicano le norme previste dall'articolo 3, commi 4° e 5°, della legge 19 marzo 1955, n. 160. Gli insegnanti eventualmente rimasti privi di posto sono utilizzati su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per insegnamenti diversi anche in posti con orario non completo e in più di una scuola possibilmente fino al raggiungimento di 18 ore settimanali di servizio.

Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo *C*, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o in posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre provincie, o destinati temporaneamente ad incarichi nell'Amministrazione scolastica, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

La VI Commissione del Senato ha così modificato il secondo comma:

« Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo *C*, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o, su loro domanda, in posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre provincie: nella domanda potranno essere indicate non più di tre provincie ».

LOZZA. Ritengo che questo testo non rispetti il criterio adottato nelle altre amministrazioni per gli avventizi. Noi invece miravamo a dare una qualsiasi sistemazione che avesse come presupposto la non licenziabilità.

ROMANATO, *Relatore*. Al fine di rendere sempre meno probabile questa eventualità del licenziamento, lasciando una più ampia possibilità di impiego in tutte le provincie, propongo il seguente emendamento:

« *Sopprimere la seguente ultima parte del secondo comma*: nella domanda potranno essere indicate non più di tre provincie ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ricordo che ad un certo momento, nella discussione iniziale di questa legge, come per la legge n. 160, si ventilò l'idea di compilare una specie di tabella nazionale dei posti disponibili, onde evitare che un insegnante, con la limitazione dei tre provveditorati, possa venire utilizzato malamente. L'utilizzazione limitata a tre provveditorati riduce le possibilità del miglior impiego degli insegnanti: sono quindi favorevole all'emendamento soppressivo del relatore.

LOZZA. L'emendamento soppressivo può migliorare la situazione, ma non la risolve nel senso di sancire la non licenziabilità: in pratica porta le speranze di sistemazione dalle tre provincie previste a tutte le provincie, ma non dà alcuna sicurezza. Si potrebbe anche aggiungere: « Secondo le modalità stabilite dal Ministero », lasciando ad esso la cura di organizzare la distribuzione.

DE LAURO MATERA ANNA. Secondo me, con la disposizione di cui al secondo comma, si frustra lo scopo della legge, in quanto l'impiego di questi insegnanti rimane nell'ambito delle possibilità che possono esser maggiori o minori, o anche inesistenti. Neppure il suggerimento dell'onorevole Lozza, che attribuisce al Ministero il compito di studiare le modalità di questa più razionale distribuzione, può essere considerato sufficiente, in quanto noi dovremmo sancire, in questo articolo, il principio della non licenziabilità, che, a parer mio, è il punto centrale, il fulcro di una legge sulla stabilizzazione. Altrimenti la stabilità dell'impiego rientra in un certo numero di possibilità, ma non risulterà mai – come invece noi vogliamo – assoluta. Mi permetto perciò di insistere sull'affermazione di principio.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ci troviamo – con la proposta dell'onorevole De Lauro Matera Anna – di fronte ad una norma che il Senato ha già esclusa e quindi ad una difficoltà anche di carattere propriamente giuridico e regolamentare. D'altra parte rilevo che la dizione dell'articolo, dove si parla di « posti di insegnamento » anziché di « incarichi » veri e propri, presuppone la possibilità di affidare posti di insegnamento anche ad orario ridotto. Così la remotissima eventualità di un licenziamento si allontana ancora ed io direi di non insistere, anche per non ritardare l'approvazione della legge.

SCIORILLI BORRELLI. È chiaro che il fulcro di questa legge è negli articoli 3 e 5 e se – come del resto diceva anche l'onorevole Sottosegretario – non diamo una sostanza effettiva alla legge, questa sistemazione rimane un pio desiderio, una aspettativa molto evanescente.

Ora togliendo tutti e due questi aspetti, e cioè l'allargamento dei posti di ruolo da mettere a concorso e l'assoluta sicurezza del posto, crollano i pilastri sui quali si regge la legge; viene meno il fulcro – come diceva l'onorevole De Lauro Matera Anna – che regge e giustifica il provvedimento. Io ho visitato di recente alcune regioni e posso dire che gli insegnanti sono vivamente preoccupati sulle possibilità di applicazione della legge. Quindi sarebbe opportuno – anche se vogliamo adoperare una formula un po' ampia – che venisse assicurata l'applicazione concreta della legge stessa. Ma se togliamo l'affermazione della non licenziabilità cade l'importanza di tutto il provvedimento.

Perciò insisterei sulla possibilità, prospettata dallo stesso rappresentante del Governo, di suggerire qualche formula che possa realizzare queste esigenze.

LOZZA. Mi permetto di richiamare la cortese attenzione degli onorevoli colleghi sulla opportunità di inserire l'inciso: « secondo le modalità ed i termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione », dopo l'accenno ai posti di insegnamento disponibili in altre province. Siccome la temporaneità degli incarichi di cui trattasi è disposta ed ordinata dal Ministero, sembra opportuno lasciare al Ministero stesso la cura di coprire questi posti di insegnamento, in modo che i casi di licenziamento ai quali si può andare incontro siano davvero pochi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È chiaro che vi sono due strade attraverso le quali si può conseguire l'obiettivo posto con questa legge, e cioè la stabilizzazione di fatto. Una di esse consiste nell'adottare delle soluzioni di cautela che consentano di non licenziare nessuno degli insegnanti ai quali la legge stessa si riferisce; l'altra consiste nell'affermare esplicitamente questa non licenziabilità, creando delle possibilità di spesa che non sono state finora contemplate e con le conseguenze di ordine regolamentare che gli onorevoli colleghi possono facilmente immaginare.

Se da parte nostra viene adottato il primo sistema, non ci sono possibilità di obiezioni da parte della IV Commissione Finanze e tesoro per il fatto che il Ministero impieghi in un modo piuttosto che in un altro un determinato contingente di insegnanti, perché la spesa relativa rientra in un preventivo già esistente; qualora invece dalla Commissione venisse scelta la via della chiara affermazione di principio, allora si verrebbe a creare per gli insegnanti, ufficialmente, un servizio finora non contemplato ed evidentemente non possiamo pensare che la cosa passi inosservata. Di qui le difficoltà che inevitabilmente una decisione della Commissione in questo senso porterebbe con sé.

Spetta alla Commissione di decidere sull'opportunità di adottare l'una o l'altra strada. Ritengo però che, praticamente, appro-

vando l'emendamento Romanato, che estende ai posti disponibili in tutte le province la possibilità di assegnazione di posti di insegnamento, nessuno potrebbe restare senza posto e quindi nessuno correrebbe il rischio di essere licenziato, mentre l'accoglimento della richiesta dell'onorevole De Lauro Matera, circa l'affermazione esplicita di non licenziabilità, creerebbe un nuovo ostacolo per l'attuazione della legge.

Faccio presente che con l'estensione della possibilità di impiego a tutte le province si va molto oltre le richieste dei sindacati maggiormente interessati a questa legge. Il S.A. S.M.I. per esempio si è limitato a chiedere che venisse aumentato a 4 o a 5 il numero delle province per le quali era possibile fare domanda, mentre con l'approvazione dell'emendamento del relatore si va molto oltre. Anzi, per dare maggior senso di realtà alla disposizione, toglierei anche quell'« eventualmente » che si riferisce ai posti disponibili in altre province.

Quanto al suggerimento dell'onorevole Lozza di affidare al Ministero il compito di fissare le modalità per l'attribuzione di questi posti, penso che una simile disposizione di legge costituirebbe – con l'inevitabile seguito degli studi relativi all'attuazione della legge, all'emanazione di norme, ecc. – una remora all'esercizio di questo diritto, mentre invece la sola affermazione del diritto ad avere un incarico in qualsiasi altra provincia dove esso sia disponibile rappresenta, a mio parere, già di per sé il diritto per l'insegnante a non essere licenziato fino a che non sia provato che non esista più un posto disponibile in nessuna provincia d'Italia.

Ho ritenuto necessario illustrare alla Commissione le conseguenze che possono avere le sue decisioni in un senso o nell'altro. Per parte mia ritengo che l'approvazione di questo comma con gli emendamenti proposti sia sufficiente a garantire quella stabilizzazione di impiego che è nello spirito della legge, mentre un'affermazione esplicita di non licenziabilità porterebbe inevitabilmente con sé il sorgere degli ostacoli ai quali ho accennato. Tocca ora alla Commissione decidere.

DE LAURO MATERA ANNA. Mi permetto d'insistere sull'affermazione di principio che ha una grande influenza psicologica su tutta la categoria. Se il rappresentante del Governo è d'accordo sul principio, perché dobbiamo ricorrere ad una affermazione velata che lascia pur sempre sussistere, e sia pure solo formalmente, un senso di insicurezza?

PRESIDENTE. Onorevole De Lauro Matera, la sua preoccupazione è anche mia, come proponente della legge. D'accordo che la cosa migliore sarebbe un'affermazione di principio sulla non licenziabilità. Però dobbiamo fare i conti con il tesoro. La Commissione Finanze e tesoro del Senato ha già modificato tutti e due i « pilastri » della legge, l'articolo 1 e l'articolo 3. Noi praticamente abbiamo riportato nella sostanza l'articolo 1 alla vecchia dizione: credo sia più difficile fare la stessa cosa con l'articolo 3, appunto per via dell'opposizione della Commissione finanze e tesoro.

Ora non voglio mettere in imbarazzo l'onorevole Sottosegretario, il quale, pur pensandola come noi, si troverebbe a fare i conti con la Commissione Finanze e tesoro del Senato e non potrebbe impedire che essa blocchi questa legge pur necessaria, nel caso in cui da noi fosse emendata con l'inserimento di una chiara affermazione di principio.

Siamo di fronte al bivio: vogliamo approvare presto questa legge per renderla operante a partire dal prossimo anno scolastico e dare una certa sicurezza alla categoria degli incaricati, oppure siamo disposti ad affrontare il rischio di vedere bloccata la legge, senza sapere per quanto tempo la categoria dovrà ancora attendere una sistemazione?

FRANCESCHINI FRANCESCO. Vorrei anche aggiungere, per tranquillità di tutti, dato che sostanzialmente siamo d'accordo sulla necessità della legge, che dopo la prima fase di applicazione della legge sarebbe più facile constatarne gli eventuali difetti ed intervenire per eliminarli.

ROMANATO, *Relatore*. Anche per interpretare il pensiero dell'onorevole Franceschini, ritengo che si potrebbe tornare al vecchio testo, a alle parole: « ... potranno essere utilizzati... », sostituire le altre: « ... potranno essere destinati per non più di un anno... ». Così si avrebbe la possibilità di evitare per un anno eventuali licenziamenti e di prendere, dopo tale termine, le possibili decisioni onde evitare che venga frustrato lo scopo della legge.

PRESIDENTE. Non sarei contrario a quest'ultima proposta del relatore Romanato, se la sua accettazione non ci riportasse fatalmente a suscitare l'opposizione della Commissione Finanze e tesoro del Senato che l'ha già manifestata una volta.

ROMANATO, *Relatore*. Non insisto.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Al fine di conferire una maggior responsabilità ai Provveditorati nell'assegnazione dei posti di in-

segnamento propongo di sopprimere l'inciso: « su loro domanda ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo accetta l'emendamento Franceschini. Vorrei inoltre che la Commissione considerasse il significato della legge che porta l'intitolazione « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali ». Qualunque possa essere la dizione dei singoli articoli, moralmente la legge impegna l'amministrazione a non licenziare, e credo che si possa fare adffiamento sulla portata effettiva della legge nel senso che essa deve provvedere alla stabilizzazione di tutti gli insegnanti che rientrano nelle condizioni previste dall'articolo 1.

Quindi, non perché non desideri una espressione più esplicita di questa stabilizzazione, ma perché proprio inserendola ci troveremmo di fronte ad un ostacolo, e la posta non vale il rischio, penso che la Commissione potrebbe approvare il secondo comma dell'articolo 2 con gli emendamenti accettati, senza insistere nell'affermazione di principio, che è implicita nella legge.

DE LAURO MATERA ANNA. Accetto la posizione esposta dall'onorevole Sottosegretario e non insisto.

LOZZA. Non insisto sulla proposta di emanazione di norme da parte del Ministero per l'assegnazione dei posti disponibili in altre province.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel testo modificato dal Senato fino alle parole: « 16 aprile 1953, n. 326, o ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole: « su loro domanda », avvertendo che dall'onorevole Franceschini Francesco ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non sono approvate*).

Pongo in votazione le parole: « in posti d'insegnamento ».

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione la parola: « eventualmente », avvertendo che il Governo ne ha chiesto la soppressione.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione le parole: « disponibili in altre province ».

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione la restante parte del comma, avvertendo che il relatore ne ha chiesto la soppressione.

(*Non è approvata*).

Il secondo comma dell'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra verranno utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo *C*, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o in posti di insegnamento disponibili in altre province ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura nel testo già approvato dalla Camera, avvertendo che il Senato non lo ha modificato:

« Il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo ».

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura nel testo già approvato dalla Camera:

« I bandi di concorso a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge comprenderanno tutti i posti che risultino disponibili, sia che si tratti di posti in organico, sia che si tratti di posti aventi requisiti necessari per essere compresi nell'organico.

In tali concorsi la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che hanno conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma gli insegnanti idonei immessi nei ruoli ordinari ai sensi della legge 23 maggio 1956, n .505, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Nei concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge, la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico, e siano in

possesso dell'abilitazione. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione.

Le cattedre lasciate vacanti dai vincitori provenienti dal ruolo ordinario saranno aggiunte al contingente del concorso diservato ».

Propongo il ripristino del primo comma dell'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Propongo i seguenti emendamenti al primo comma del testo approvato dal Senato, che diventa secondo comma:

« *Alle parole*: Nei concorsi a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge, *sostituire le parole*: In tali concorsi ».

« *Sopprimere le parole*: e siano in possesso dell'abilitazione ».

Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole « e siano in possesso dell'abilitazione » avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione.

(*Non sono approvate*).

L'articolo 5 risulta pertanto così formulato:

« I bandi di concorso a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge comprenderanno tutti i posti che risultino disponibili, sia che si tratti di posti in organico, sia che si tratti di posti aventi requisiti necessari per essere compresi nell'organico.

In tali concorsi la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma anche gli insegnanti dei ruoli ordinari, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità o di abilitazione.

Le cattedre lasciate vacanti dai vincitori provenienti dal ruolo ordinario saranno aggiunte al contingente del concorso riservato ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura nel testo già approvato dalla Camera, avvertendo che il Senato non lo ha modificato:

« Non possono usufruire dei benefici della presente legge gli insegnanti che abbiano cessato di appartenere ai ruoli per una delle cause per le quali non è consentita la riassunzione nei ruoli stessi.

Decadono dalla stabilità nell'incarico coloro per i quali sopravvengono motivi di inidoneità fisica o didattica o che incorrano in una delle sanzioni disciplinari di cui al numero 3°) e seguenti dell'articolo 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, nonché coloro che per due anni scolastici consecutivi riportino qualifiche inferiori a « valente ».

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura nel testo già approvato dalla Camera, avvertendo che il Senato non lo ha modificato:

« Per gli insegnanti che conseguano la stabilità nell'incarico restano in vigore le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge ».

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura nel testo già approvato dalla Camera:

« Gli insegnanti non di ruolo dei Conservatori di musica, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, che abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1955-56 un incarico per almeno 7 mesi di servizio, conseguono, su domanda, la stabilità nell'incarico stesso presso il medesimo istituto alle condizioni che siano stati compresi in terne nei concorsi per la stessa materia o per materia affine negli istituti di istruzione artistica dello stesso grado o di grado superiore, oppure che abbiano prestato servizio non di ruolo per l'insegnamento nella stessa materia o di materia affine nello stesso tipo di istituto o in istituti di grado superiore riportando sempre una qualifica non inferiore a « valente » per il tempo previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Gli insegnanti di cui al presente articolo, nel caso che i posti da essi occupati non siano

disponibili perché soppressi o assegnati a professori di ruolo, sono, su domanda, utilizzati nello stesso istituto finché perdura tale indisponibilità, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini.

L'affinità tra le varie materie, prevista dal presente articolo, viene dichiarata dal Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei singoli Capi di istituto.

La stabilità dell'incarico nell'insegnamento delle materie letterarie e scientifiche è subordinata al possesso della laurea relativa all'insegnamento cui l'incarico si riferisce ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Tutte le norme contenute negli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, anche agli inesgnanti non di ruolo che prestano servizio nei Conservatori di musica, nei Licei artistici, negli Istituti e nelle scuole d'arte.

Per questo fine vengono assimilati agli insegnanti di cui all'articolo 1 quelli che siano stati compresi in terne, o dichiarati idonei o abilitati nei concorsi.

In particolare, gli insegnanti di cui al presente articolo, nel caso che i posti da essi occupati non siano disponibili perché soppressi o assegnati a professori di ruolo, sono, su domanda, utilizzati nello stesso istituto finché perdura tale disponibilità, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini.

L'affinità fra le varie materie prevista dal presente articolo, viene dichiarata dal Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei singoli Capi di istituto ».

Comunico che il deputato Marangone Vittoria al primo comma ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere, dopo le parole*: nelle scuole d'arte, *le parole*: nelle Accademie di belle arti ».

Prego il proponente di volerlo illustrare.

MARANGONE VITTORIO. Devo soltanto far presente agli onorevoli colleghi che questo mio emendamento, come pure gli altri relativi ai successivi commi dell'articolo 8, non sono che commi di adeguamento alle precedenti leggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Marangone Vittorio.

(*È approvato*).

Comunico inoltre che allo stesso primo comma dell'articolo 8 è stato presentato dal deputato D'Ambrosio un emendamento aggiuntivo del tenore seguente:

« *Alla fine del primo comma aggiungere le parole*: e nella scuola militare « Nunziatella » di Napoli ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole D'Ambrosio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma nel complesso così modificato.

(*È approvato*).

Comunico che il deputato Marangone Vittorio al secondo comma ha presentato un emendamento soppressivo ed un emendamento aggiuntivo.

Ne do lettura:

« *Al secondo comma, dopo le parole*: o dichiarati idonei, *sopprimere le parole*: o abilitati nei concorsi ».

« *Al secondo comma, dopo le parole*: o dichiarati idonei, *aggiungere le parole*: oppure che abbiano prestato servizio non di ruolo per l'insegnamento nella stessa materia od in materia affine nello stesso tipo di istituto o in istituti di grado superiore riportando sempre una qualifica non inferiore a « valente » per il tempo previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

Pongo in votazione il secondo comma fino alle parole: « o dichiarati idonei ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole: « o abilitati nei concorsi », avvertendo che il deputato Marangone ne ha chiesto la soppressione.

(*Non sono approvate*).

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda il secondo emendamento aggiuntivo, poiché si tratta di introdurre un criterio sostanzialmente già adottato, chiederei che si sostituisse alla parola « valente » la parola « ottimo ». Infatti, nel caso, vogliamo qualcosa che sostituisca l'abilitazione e valga a salvaguardare una certa differenziazione.

MARANGONE VITTORIO. Accetto la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento aggiuntivo, di cui ho dato testé lettura, modificato secondo il suggeri-

mento del Governo, accolto dall'onorevole proponente.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 8 nel complesso.

(*È approvato*).

Comunico che al terzo comma il deputato Marangone Vittorio ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Al terzo comma, dopo le parole*: in posti di insegnamento di materie affini, *aggiungere le parole*: o presso altri istituti dello grado grado o di grado inferiore in posti di insegnamento di materie identiche o affini, o sono destinati temporaneamente ad incarichi dell'amministrazione scolastica, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

Propongo la limitazione dell'emendamento presentato fino alle parole: « identiche o affini ».

MARANGONE VITTORIO. Accetto la limitazione proposta dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Marangone fino alle parole: « identiche o affini ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma nel complesso.

(*È approvato*).

Do lettura del quarto ed ultimo comma nel testo del Senato:

« L'affinità fra le varie materie, prevista dal presente articolo, viene dichiarata dal Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei singoli Capi di istituto ».

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che il deputato Marangone Vittorio ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Dopo il quarto ed ultimo comma aggiungere i seguenti:*

« La stabilità dell'incarico nell'insegnamento delle materie letterarie e scientifiche è subordinata al possesso della laurea relativa all'insegnamento cui l'incarico si riferisce.

I benefici di cui all'articolo 5 sono estesi a tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, indicati nel primo comma del presente articolo, che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo di togliere senz'altro il primo, mentre per il secondo sarei favorevole.

MARANGONE VITTORIO. Come proponente rinuncio al primo comma proposto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Marangone Vittorio, così modificato in seguito alla proposta del Governo accolta dallo stesso proponente:

« *Dopo il quarto ed ultimo comma aggiungere il seguente:*

« I benefici di cui all'articolo 5 sono estesi a tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, indicati nel primo comma del presente articolo, che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ».

(*È approvato*).

Il nuovo articolo 8 risulta pertanto così formulato:

« Tutte le norme contenute negli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, anche agli insegnanti non di ruolo che prestano servizio nei Conservatori di musica, nei Licei artistici, negli Istituti e nelle scuole d'arte, nelle Accademie di Belle Arti, e nella scuola militare « Nunziatella » di Napoli.

Per questo fine vengono assimilati agli insegnanti di cui all'articolo 1 quelli che siano stati compresi in terne, o dichiarati idonei, oppure che abbiano prestato servizio non di ruolo per l'insegnamento nella stessa materia od in materia affine nello stesso tipo d'istituto o in istituti di grado superiore riportando sempre una qualifica non inferiore a « ottimo » per il periodo previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

In particolare, gli insegnanti di cui al presente articolo, nel caso che i posti da essi occupati non siano disponibili perché soppressi o assegnati a professori di ruolo, sono utilizzati nello stesso istituto finché perdura tale indisponibilità, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini. o presso altri istituti dello stesso grado o di grado inferiore in posti di insegnamento di materie identiche o affini.

L'affinità fra le varie materie, prevista dal presente articolo, viene dichiarata dal

Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei singoli Capi di istituto.

I benefici di cui all'articolo 5 sono estesi a tutti gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, indicati nel primo comma del presente articolo, che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel complesso.

(*È approvato*).

FRANCESCHINI FRANCESCO. Proporrei un nuovo articolo che potrebbe eventualmente diventare una norma transitoria, tendente ad « agganciare » gli abilitandi didattici al posto previsto per essi, almeno per l anno in corso.

PRESIDENTE. Onorevole Franceschini, debbo ricordare che un tale articolo non sarebbe proponibile in questa sede.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vi è già un'ordinanza che parte dal presupposto su cui si fonda la proposta Franceschini.

FRANCESCHINI FRANCECSO. D'accordo, non insisto.

PRESIDENTE. La proposta di legge esaminata sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Provvedimenti a favore della Scuola normale superiore di Pisa » (2497):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

RESTA ed altri: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2133-*B*):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Badaloni Maria, Buzzi, Capponi Bentivegna Carla, Caronia, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, De Totto, Del Vecchio Guelfi Ada, Diecidue, Ermini, Franceschini Francesco, Grasso Nicolosi Anna, Gotelli Angela, Lozza, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Nicosia, Pino, Pitzalis, Resta, Romanato, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Sorgi, Trabucchi, Vischia

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI